

**Ai Periti Assicurativi  
iscritti al Ruolo Nazionale  
presso CONSAP**

Cari colleghi,

come noto l'attività peritale è disciplinata dagli art. 156, 157 e 158 del Codice delle Assicurazioni Private. Tali norme prevedono che l'*accertamento* e la *stima* dei danni alle cose derivanti dalla circolazione costituiscono attività professionale riservata agli iscritti al RNPA e come tale non possono essere svolte che da persone fisiche e non da società alle quali è inibita l'iscrizione al ruolo Consap.

La riserva di legge che copre l'attività peritale si estende dunque non solo alle attività di *stima del danno* ma anche a quelle prodromiche alla stima cioè alle attività di *accertamento* cioè alla *documentazione fotografica e video dei danni*.

Sul punto da tempo il gestore del Ruolo Nazionale Periti Assicurativi ha avuto modo di esprimersi:

*“La Consap ha sempre rappresentato di ritenere che anche l'attività di ispezione fotografica finalizzata alla redazione della perizia assicurativa ricadente nell'ambito dell'attività libero professionale ex art. 156 C.A.P. sia riservata ai Periti Assicurativi nel senso che le fotografie utilizzate in uno specifico elaborato peritale devono essere scattate dal perito incaricato e non da soggetti terzi, trattandosi di un'attività funzionale e prodromica alla redazione di una perizia, frutto della competenza tecnica del professionista che la redige.*

Ne consegue:

- la illiceità delle attività di accertamento del danno mediante affidamento a società di delivery del compito di fotografare i veicoli;
- la illiceità delle attività di accertamento da remoto (*c.d. perizie in Authority o videoperizie*) effettuate: 1) sul posto direttamente dal danneggiato o da soggetti non abilitati e 2) da remoto da operatori amministrativi e dunque in entrambi i casi da soggetti non abilitati;
- la illiceità ex art. 308 c. 2 Codice delle Assicurazioni Private di comunicazioni trasmesse agli assicurati mediante le quali gli stessi sono indirizzati presso strutture riparative convenzionate allegando ingannevolmente che tali strutture sarebbero incaricate di svolgere perizie sul danno.

Con tali premesse si invitano i periti assicurativi a comunicare direttamente a Ivass ([email@ivass.it](mailto:email@ivass.it)), Consap ([ruoloperitiassicurativi@consap.it](mailto:ruoloperitiassicurativi@consap.it)), agli Uffici reclami delle Imprese Assicurative ed ai nostri recapiti per opportuna conoscenza ogni episodio di cui a conoscenza al fine di far cessare tali illecite condotte.

Roma, 06 aprile 2023

*Il Direttivo A.I.P.E.D.*